



# CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 265

del 02-12-2025

OGGETTO: Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, Canone Mercatale. Conferma Tariffe e Coefficienti Moltiplicatori - Anno 2026

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese di dicembre alle ore 19:00 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:

Colella Emanuela	Sindaca	Presente
MANTUANO ALESSANDRA	Vice Sindaca	Presente
Silvi Alessandro	Assessore	Presente
Verini Umberto	Assessore	Presente
PADUANO FRANCO	Assessore	Presente
Della Corte Livia	Assessore	Presente
Maldini Maria	Assessore	Assente

Presiede la Sindaca Avv. Emanuela Colella

Partecipa la Segretaria generale DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Ciampino, 01-12-2025

Il Dirigente  
Giovanni Giaquinto

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Ciampino, 02-12-2025

Il Dirigente Servizio Finanziario  
Dott. Roberto Antonelli

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale, che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

- l'art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, anche la TARI;

**RICHIAMATO** l'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (“*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”), il quale prevede che i Comuni possono disciplinare, con Regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2021, modificato prima con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2022 e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05/03/2023;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

*a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**CONSIDERATI**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno

solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggonno per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggonno per un periodo inferiore all'anno solare;

**RITENUTO** necessario procedere per l'anno 2026, alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a*

*tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;*

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, in quanto non sono soggetti a pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche la disciplina relativa al canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, non sia assoggettata ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 249 del 20/11/2024, di approvazione delle tariffe e dei coefficienti relativi all'annualità 2025;

#### **ACQUISITI:**

- il parere del Dirigente *ad interim* del Settore Risorse Finanziarie ed Entrate – Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dirigente *ad interim* del Settore Risorse finanziarie ed Entrate – Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

#### **D E L I B E R A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2026, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvati nel 2025 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 24/11/2024, come riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DARE ATTO** che il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, in quanto non sono soggetti a pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).
4. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

stante l'urgenza di provvedere,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime espressa in modo palese

**DELIBERA**

di conferire l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

La Sindaca  
Avv. Emanuela Colella

La Segretaria generale  
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.